RIFIUTI

Guida alle autorizzazioni allo smaltimento e recupero dei rifiuti

PROVINCIA DI PARMA

INDICE

Glossario.....pag.3

Autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti.....pag.5

1. Autorizzazione unica.....pag. 8
2. Autorizzazione in ipotesi particolari.....pag. 9
3. Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione.....pag. 10
4. Procedura semplificata per operazioni di recupero rifiuti.....pag. 11
5. Trattamento rifiuti tramite mezzo mobile.....pag. 12

Prescrizioni.....pag. 13

- Realizzazione e gestione impianti di smaltimento e recupero rifiuti ...pag. 13
- Particolari attività di smaltimento e recupero rifiuti.....pag. 16
- Trasporto di rifiuti.....pag. 17
- Commercio e intermediazione di rifiuti.....pag. 19
- Attività produttrici di rifiuti.....pag. 20
- Gestione di particolari tipologie di rifiuti.....pag. 21

Quadro normativo.....pag. 23

Allegati.....pag. 26

GLOSSARIO

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuti urbani: i rifiuti individuati all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

Rifiuti speciali: i rifiuti individuati all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

Rifiuti pericolosi: sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;.

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato — Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta disciplina la gestione dei rifiuti e il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione degli impianti di smaltimento e recupero e l'esercizio di tali attività.

Per realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, apportare modifiche sostanziali a impianti già esistenti, esercitare le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti occorre infatti ottenere l'apposita autorizzazione del Servizio Ambiente Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Parma.

In particolare è possibile richiedere, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti fissi e mobili :

1. **L'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti** - Art. 208
2. **L'autorizzazione in ipotesi particolari (rinnovi, modifiche, ecc.)** - Art. 210
3. **L'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione** - Art. 211

Mentre chi intende esercitare le operazioni di recupero rifiuti in **procedura semplificata** deve presentare al Servizio Ambiente:

4. **una comunicazione di inizio attività, rinnovo o modifica sostanziale, per le operazioni di recupero in procedura semplificata -** Art. 216

Per poter svolgere invece campagne di smaltimento o recupero rifiuti sul territorio nazionale tramite **mezzo mobile** occorre, oltre ad essere in possesso della necessaria autorizzazione, presentare almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, o alla Provincia se delegata dalla Regione, la documentazione indicata all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per effettuare campagne di smaltimento o recupero rifiuti tramite mezzo mobile nel territorio provinciale di Parma occorre, oltre ad essere in possesso della necessaria autorizzazione, presentare alla Provincia di Parma almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto:

5. **la comunicazione per l'avviamento di campagne di trattamento rifiuti tramite mezzo mobile** - Art. 208 c. 15

VERIFICHE PRELIMINARI

Prima ancora di presentare domanda di autorizzazione per lo smaltimento e il recupero di rifiuti, così come di seguito indicato, l'azienda deve verificare che la propria attività non sia tra quelle soggette a:

- **Verifica di assoggettabilità (Screening):** l'azienda deve valutare se rientra o meno nelle attività descritte nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e nell'Allegato B della Legge Regionale 9/99 e s.m.i.;

- **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A):** l'azienda deve valutare se rientra o meno nelle attività descritte negli Allegati II e III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e nell'Allegato A della Legge Regionale 9/99 e s.m.i.;

- **Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.):** l'azienda deve inoltre verificare se la propria attività rientra o meno tra quelle descritte nell'Allegato I del D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i.;

- **Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.Lgs.387/03 e s.m.i.:** l'azienda deve verificare se la propria attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientra tra quelle che hanno una capacità di generazione maggiore o uguale alla relativa soglia riportata in Tabella A nel D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

Nel caso in cui l'attività fosse soggetta ad una di queste procedure si rimanda alla consultazione delle corrispondenti sezioni della Guida, scaricabili dal Portale del Servizio Ambiente www.ambiente.parma.it.

CONTROLLI

Una volta autorizzati l'impianto e l'esercizio dell'attività, la Provincia effettua periodicamente una serie di controlli volti a verificare il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o nell'iscrizione, in caso di procedure semplificate, usufruendo della collaborazione di Arpa, della Polizia Provinciale e del Corpo forestale dello Stato.
In caso di inosservanza delle prescrizioni o per gravi inadempienze, la Provincia può sospendere, previa diffida, l'autorizzazione e l'iscrizione nei registri provinciali per un periodo massimo di 12 mesi e poi, se il titolare ancora non provvede a conformare la propria attività, può procedere alla loro revoca. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta comunque una sanzione di carattere penale, così come previsto all'art. 256, c. 4, D.Lgs.152/06 e s.m.i..

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

DOVE

La modulistica per richiedere le autorizzazioni per lo smaltimento e il recupero di rifiuti o presentare le comunicazioni previste può essere scaricata dal Portale del Servizio Ambiente della Provincia di Parma www.ambiente.parma.it cliccando su "Rifiuti" ⇨ "Autorizzazioni smaltimento e recupero rifiuti" ⇨ "Modulistica".

La modulistica, compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati richiesti, va inviata al Servizio Ambiente Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Parma – P.le della Pace 1, 43121 Parma.

COME

Le domande di autorizzazione, o le comunicazioni previste, devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet www.ambiente.parma.it come sopra riportato.

La documentazione necessaria deve essere consegnata in almeno 2 copie (originale + copia) destinate alla Provincia ed una copia per tutti i soggetti/Enti coinvolti nell'istruttoria.

Spese istruttorie

La domanda di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti deve essere accompagnata da una **marca da bollo di 14,62€** e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria da versare sul **c.c.p. n. 16390437** con causale "Spese di istruttoria D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quarta" da intestare all'Amministrazione Provinciale di Parma – Servizio Tesoreria.
Il richiedente è inoltre tenuto a prestare una fideiussione come stabilito dalla DGR n. 1991 del 13 ottobre 2003. Per il calcolo delle spese di istruttoria si vedano le singole sezioni.
La comunicazione in procedura semplificata non necessita di marca da bollo, ma è soggetta al pagamento dei diritti annuali di iscrizione al Registro imprese che effettuano operazioni di recupero. Il versamento deve essere effettuato sul **c.c.p. n. 16390437** intestato ad Amministrazione Provinciale di Parma – Servizio Tesoreria, indicando come causale: "Iscrizione Registro imprese che effettuano recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'anno ....". Per il calcolo delle spese di istruttoria si veda l'apposita sezione.
La comunicazione per lo svolgimento delle campagne di smaltimento e recupero rifiuti tramite mezzo mobile non è soggetta al pagamento di spese di istruttoria né all'apposizione di marca da bollo.

Tempistica

I tempi di istruttoria variano a seconda della tipologia di procedura, come indicato di seguito per ciascuna autorizzazione o comunicazione.

Per agevolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, e quindi per evitare sospensioni e ritardi, è importante fornire correttamente tutti i dati richiesti e allegare alla domanda tutti i documenti previsti per la valutazione da

1 AUTORIZZAZIONE UNICA
per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Autorizzazione unica (ART. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Domanda di autorizzazione alla Provincia per:

- Nuovi impianti
- Varianti sostanziali

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta ha introdotto all'art. 208 un'autorizzazione unica relativa sia alla realizzazione che alla gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti.

Coloro che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono presentare domanda di autorizzazione al Servizio Ambiente Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Parma, utilizzando la modulistica scaricabile dal Portale Ambiente della Provincia di Parma[1].

Occorre presentare la domanda per l'autorizzazione unica anche nel caso si realizzino **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, la Provincia convoca un'apposita **Conferenza di Servizi** alla quale sono invitati a partecipare: i servizi provinciali competenti, gli Enti locali interessati (cioè che hanno competenza nel rilascio di autorizzazioni o nulla osta) e il richiedente o, in sua vece, il progettista.

L'autorizzazione unica di nuovi impianti è rilasciata entro 150 giorni dall'acquisizione al protocollo provinciale della domanda.

Eventuali richieste di integrazioni, che la Provincia, quale autorità competente, può avanzare per una sola volta, interrompono i tempi di istruttoria che ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria, così definite:

Tipo impianto	*Spese per rilascio*	*Spese per modifica*
Discariche per rifiuti inerti	103,29€	51,65€
Discariche per rifiuti non pericolosi	154,94€	77,47€
Discariche per rifiuti pericolosi	516,46€	258,23€
Stoccaggio provvisorio conto terzi	77,47€	38,73€
Impianti di trattamento con capacità e potenzialità fino a 10.000 t/anno	77,47€	38,73€
Impianti di trattamento con capacità e potenzialità superiore a 10.000 t/anno	154,94€	77,47€

Il richiedente è inoltre tenuto a prestare una fideiussione come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003.

Tali garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate Emas (Regolamento Ce n. 761/2001) e del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001, come previsto dall'art. 210, comma 3, let. h).

L'autorizzazione unica ha una validità di **10 anni.**

La domanda di rinnovo deve essere presentata **almeno 180 giorni prima** della scadenza.

[1] www.ambiente.parma.it, cliccando su "Rifiuti" ⇨ "Autorizzazioni smaltimento e recupero rifiuti" ⇨ "Modulistica".

La Provincia effettua periodicamente una serie di controlli volti a verificare il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione usufruendo della collaborazione degli organi di controllo. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione.

2 AUTORIZZAZIONE IN IPOTESI PARTICOLARI

Autorizzazione in ipotesi particolari (ART. 210 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Domanda di autorizzazione alla Provincia

Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione e realizzazione di impianti di smaltimento in ipotesi particolari è disciplinato dall'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

Devono in particolare richiedere alla Provincia l'autorizzazione in ipotesi particolari ai sensi dell'art. 210 coloro che:

- al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 – Parte Quarta) non avevano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- intendono richiedere una modifica o il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso;
- intendono avviare un'attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività.

Per presentare la domanda di autorizzazione alla Provincia occorre utilizzare la modulistica scaricabile dal Portale Ambiente della Provincia di Parma[2] .

L'autorizzazione in ipotesi particolari è rilasciata entro 90 giorni dall'acquisizione al protocollo provinciale della domanda.
Eventuali richieste di integrazioni, che la Provincia, quale autorità competente, può avanzare per una sola volta, interrompono i tempi che ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria, così definite:

Tipo impianto	*Spese per rilascio*	*Spese per modifica*
Discariche per rifiuti inerti	103,29€	51,65€
Discariche per rifiuti non pericolosi	154,94€	77,47€
Discariche per rifiuti pericolosi	516,46€	258,23€
Stoccaggio provvisorio conto terzi	77,47€	38,73€
Impianti di trattamento con capacità e potenzialità fino a 10.000 t/anno	77,47€	38,73€
Impianti di trattamento con capacità e potenzialità superiore a 10.000 t/anno	154,94€	77,47€

Il richiedente è inoltre tenuto a prestare una fideiussione come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003.

[2] www.ambiente.parma.it, cliccando su "Rifiuti" ⇨ "Autorizzazioni smaltimento e recupero rifiuti" ⇨ "Modulistica".

Tali garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate Emas (Regolamento Ce n. 761/2001) e del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001, come previsto dall'art. 210, comma 3, let. h).

L'autorizzazione ha una validità di **10 anni.**

La domanda di rinnovo deve essere presentata **almeno 180 giorni prima** della scadenza

La Provincia effettua periodicamente una serie di controlli volti a verificare il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione usufruendo della collaborazione degli organi di controllo. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione.

3 AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione e realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione è disciplinato dall'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

Coloro che intendono realizzare e gestire tali impianti devono presentare domanda di autorizzazione al Servizio Ambiente Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Parma, utilizzando la modulistica scaricabile dal Portale Ambiente della Provincia di Parma[3].

Per tali impianti occorre seguire le procedure previste per l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero (art. 208) e l'autorizzazione in ipotesi particolari (art. 210), a seconda dei casi. I tempi di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sono però ridotti della metà qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1. le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
2. gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

I tempi di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, nel caso siano rispettate tali condizioni, saranno pertanto:

- 75 giorni per i casi disciplinati dall'art. 208;
- 45 giorni per i casi disciplinati dall'art. 210.

Eventuali richieste di integrazioni, che la Provincia, quale autorità competente, può avanzare per una sola volta, interrompono i tempi che ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (ART. 211 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

⬇

Domanda di autorizzazione alla Provincia. Tempi istruttori ridotti

[3] www.ambiente.parma.it, cliccando su "Rifiuti" ⇨ "Autorizzazioni smaltimento e recupero rifiuti" ⇨ "Modulistica".

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria, così definite:

Tipo impianto	Spese per rilascio	Spese per modifica
Impianti di trattamento con capacità e potenzialità fino a 10.000 t/anno	77,47€	38,73€
Impianti di trattamento con capacità e potenzialità superiore a 10.000 t/anno	154,94€	77,47€

Il richiedente è inoltre tenuto a prestare una fideiussione come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003.

L'autorizzazione ha una validità di **2 anni** prorogabili al massimo per ulteriori 2 anni.

La Provincia effettua periodicamente una serie di controlli volti a verificare il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione usufruendo della collaborazione degli organi di controllo. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione.

4 PROCEDURA SEMPLIFICATA per operazioni di recupero rifiuti

Procedura semplificata (ART. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Comunicazione di inizio attività, rinnovo o modifica sostanziale alla Provincia

Per lo svolgimento di alcune tipologie di attività di recupero di rifiuti, definite dal DM 05/02/1998 e s.m.i. come modificato dal DM 186/2006, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta prevede una procedura semplificata, descritta all'art. 216, che consiste nella presentazione di una comunicazione di inizio attività, di rinnovo o di modifica sostanziale, alla Provincia.

I criteri per l'ammissione alla procedura semplificata sono indicati nell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per comodità riportati in calce a questa guida (vedi in Allegati).

Per effettuare la comunicazione di inizio attività alla Provincia occorre utilizzare la modulistica scaricabile dal Portale Ambiente della Provincia di Parma[4].

Decorsi 90 giorni dall'acquisizione al protocollo provinciale della comunicazione, è possibile intraprendere l'attività.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Le imprese che hanno effettuato la comunicazione e che dispongono dei requisiti previsti per essere ammesse alle procedure semplificate vengono iscritte in un apposito **Registro provinciale** delle imprese che effettuano operazioni recupero rifiuti in procedura semplificata.

Chi è iscritto al Registro è tenuto a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, un diritto di iscrizione che varia a seconda della potenzialità dell'impianto, come indicato dal DM 350/98:

[4] www.ambiente.parma.it, cliccando su "Rifiuti" ⇨ "Autorizzazioni smaltimento e recupero rifiuti" ⇨ "Modulistica".

Classe	Potenzialità	Diritto di iscrizione
Classe 1	superiore o uguale a 200.000 ton.	€ 774,69
Classe 2	superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton.	€ 490,63
Classe 3	superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton.	€ 387,34
Classe 4	superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton.	€ 258,23
Classe 5	superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton.	€ 103,29
Classe 6	inferiore a 3.000 ton.	€ 51,65

Se la Provincia accerta il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l'ammissione alla procedura semplificata, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5 Trattamento di rifiuti tramite MEZZO MOBILE

Mezzi mobili (ART. 208 comma 15 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Comunicazione alla Provincia almeno 60 giorni prima

Lo svolgimento di campagne di trattamento di rifiuti tramite mezzo mobile è disciplinato dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta.

La ditta che possiede un mezzo mobile per il trattamento rifiuti deve essere innanzitutto in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla Regione in cui la ditta stessa ha sede legale, o dalla Provincia se delegata dalla Regione, ai sensi dell'art. 208 (per nuovi impianti o modifiche sostanziali), dell'art. 210 (per i rinnovi) o dell'art. 211 (per impianti di ricerca e sperimentazione) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ma, per poter svolgere le singole campagne di attività sul territorio provinciale di Parma, la ditta deve presentare alla Provincia almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto un'apposita comunicazione, utilizzando la modulistica scaricabile dal Portale Ambiente della Provincia di Parma[5] .

La comunicazione va inviata in 4 copie.

A seguito della presentazione di tale comunicazione, la Provincia di Parma, una volta acquisiti i pareri favorevoli di Arpa, Ausl e Comune territorialmente competenti, provvede al rilascio di un apposito nulla osta.

Per lo svolgimento di campagne di trattamento con mezzi mobili non sono previste spese di istruttoria.

[5] www.ambiente.parma.it, cliccando su "Rifiuti" ⇨ "Autorizzazioni smaltimento e recupero rifiuti" ⇨ "Modulistica".

PRESCRIZIONI

La normativa vigente in materia di rifiuti (si veda a tal proposito il "Quadro normativo") prevede disposizioni specifiche per ogni tipologia di attività inerente alla gestione e al trattamento dei rifiuti.
Nel tentativo di semplificare l'operazione di lettura e la comprensione del panorama legislativo in materia sono state individuate per ogni attività e tipologia particolare di rifiuto le relative prescrizioni da rispettare:

- **REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI**
- **PARTICOLARI ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI**
- **TRASPORTO DI RIFIUTI**
- **COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI**
- **ATTIVITÀ PRODUTTRICI DI RIFIUTI**
- **PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Prima ancora di procedere alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di richiedere le relative autorizzazioni e approvazioni, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta, è necessario verificare l'eventuale presenza, nel territorio in cui si intende costruire l'impianto, di particolari limitazioni e vincoli ambientali, fisici, sociali e urbanistici.
Nel territorio provinciale sono infatti distinte particolari aree nelle quali la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti può essere subordinata a specifiche prescrizioni o del tutto vietata.

VINCOLI E LIMITAZIONI

È vietata la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o è sottoposta a specifiche condizioni nelle seguenti aree:

- **Zone esondabili fissate dal PAI e recepite dal PTCP**
  All'interno della FASCIA A, ovvero la fascia di terreno più prossima al corso d'acqua e quindi particolarmente soggetta ad esondazioni, e all'interno della FASCIA B, ovvero la fascia di terreno immediatamente prossima alla fascia A, non è consentito realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o rinnovare per più di una volta l'autorizzazione o l'iscrizione necessarie per la gestione degli stessi (art. 28 e 29 delle NTA del PAI).

- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica (Tavola C.1 – PTCP)[6]**
  In queste zone è vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti (Art. 12 c. 13 Nome tecniche PTCP).
  I progetti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, per i quali deve essere dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori di queste zone, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti devono essere corredati da uno studio di compatibilità e sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente (Art. 12 , 12bis e 13 Nome tecniche PTCP).

- **Zone di vulnerabilità degli acquiferi**
  Le zone vulnerabili sono porzioni del territorio provinciale particolarmente suscettibili all'inquinamento dell'acquifero, e individuate dalla Carta della vulnerabilità (Tavola 6 Variante al PTCP 2008 - Approfondimento in materia di tutela delle acque) scaricabile dal Portale Ambiente della Provincia[7]. All'interno delle zone di vulnerabilità dell'acquifero la realizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti è consentita ma a determinate condizioni: l'impianto deve essere provvisto di una piattaforma impermeabile di stoccaggio, al fine di impedire infiltrazioni inquinanti nel terreno, e non devono di norma esservi conferiti rifiuti pericolosi.

- **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**
  I soggetti che intendono realizzare impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti all'interno di tali aree, per la Provincia di Parma cartografate nel PTCP Tavola C.5a, devono presentare uno studio di incidenza del relativo progetto, secondo le modalità indicate nella Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1191/2007, affinché la Provincia effettui la relativa valutazione d'incidenza. Tale Delibera contiene inoltre le indicazioni relative ai progetti di impianti esterni ai SIC, ma per i quali l'autorità competente può richiedere una pre-valutazione o valutazione di incidenza.
  Per i progetti assoggettati a procedura di VIA che interessano i SIC la valutazione di incidenza è compresa nella VIA, così come previsto dalla LR n. 7 del 14/04/2004.

- **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**
  Come previsto dal DM 17 ottobre 2007 e dalla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1224/2008, all'interno di tali zone, per la Provincia di Parma cartografate nel PTCP Tavola C.5a, è vietato realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti e ampliare in termini di superficie quelli esistenti, fatte salve le discariche per rifiuti inerti.
  Inoltre, la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1191/2007 contiene le indicazioni relative ai progetti di impianti esterni alle ZPS, ma per i quali l'autorità competente può richiedere una pre-valutazione o valutazione di incidenza.

- **In prossimità di pozzi ad uso idropotabile**
  Nelle aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, delimitate con il criterio geometrico (raggio di 200 m) o con in criterio temporale (isocrone), non è consentito realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

- **Parchi e Riserve naturali**
  La realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti all'interno di zone protette è di norma vietata. In generale si fa comunque riferimento alle norme dettate dal Piano Territoriale del Parco, ove già approvate, oppure alle Norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della LR 11/1988 e s.m.i. che disciplina i parchi regionali e le riserve naturali. Le Norme di salvaguardia sopracitate vietano in particolare la realizzazione di nuove attività edilizie e di nuove discariche.

[6] Scaricabile dal sito www.ptcp.provincia.parma.it
[7] www.ambiente.parma.it

- **Zona tipica di produzione del Prosciutto di Parma**
  Ai sensi dell'art. 22 della Legge 26 del 13/02/1990, nell'ambito di tale zona la realizzazione di stabilimenti che intendono svolgere attività insalubri, così come definite dal Regio Decreto n. 1265 del 27/05/1934, necessita del parere favorevole dell'Arpa territorialmente competente. In particolare per le discariche di rifiuti che ricadono all'interno della zona tipica l'Arpa ha fissato al 6% la quantità massima di sostanze organiche in esse smaltibili.
  Per Zona tipica di produzione del Prosciutto di Parma si intende il territorio a sud della via Emilia, ad una distanza da questa non inferiore a 5 Km e fino ad un'altitudine non superiore ai 900 m, delimitato ad est dal corso del Fiume Enza e a ovest dal corso del Torrente Stirone (vedi Carta).

- **Zone non idonee in base al PTCP e al PPGR**
  La realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti è vietata anche in quelle zone che per particolari caratteristiche ambientali e fisiche sono state giudicate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) non idonee.
  Tali zone sono individuate all'Allegato 6 delle norme di attuazione del PTCP e nel PPGR, consultabile sul Portale Ambiente della Provincia di Parma[8].

- **Vincolo idrogeologico**
  In zone sottoposte a tale vincolo per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti occorre richiedere il parere alla Comunità Montana, quale autorità competente, così come previsto dal Regio Decreto 3267/1923.

Ulteriori limitazioni alla realizzazione e gestione di impianti finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti intercorrono quando:

- **L'impianto ha necessità di derivare acque superficiali o dal sottosuolo**
  In questo caso è necessario richiedere l'autorizzazione al competente Servizio Tecnico di Bacino.

- **L'attività risulta tra quelle soggette a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi)**
  Se l'attività che si intende effettuare rientra nelle categorie indicate dal DM 16/02/1982, la realizzazione dell'impianto necessita del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

- **Il terreno su cui costruire è di proprietà di terzi**
  In questo caso il soggetto che intende realizzare l'impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve ottenere l'approvazione del proprietario del terreno e assicurarsi l'affitto dello stesso almeno per tutta la durata dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia (10 anni).

ADEMPIMENTI

I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti, oltre a dover richiedere le apposite autorizzazioni alla Provincia di Parma, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta, sono soggetti a determinati obblighi dettati dallo stesso decreto legislativo:

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le imprese che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi devono essere iscritte all'apposito Albo Nazionale Gestori Ambientali,

[8] www.ambiente.parma.it, cliccando su "Rifiuti", poi su "Pianificazione e programmazione" e infine su "PPGR".

costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, così come previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta. Invece le ditte che effettuano tali attività nei propri impianti non sono soggette a tale adempimento.
Le imprese soggette ad iscrizione devono presentare l'apposita richiesta alla Camera di Commercio di Bologna e devono provvedere al rinnovo della stessa ogni 5 anni.
Per tali attività l'iscrizione all'Albo costituisce solo un'abilitazione alla gestione degli impianti, i quali perciò necessitano della ulteriore autorizzazione prevista per la costruzione e l'esercizio delle attività.

TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Come prevede l'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta, i soggetti che effettuano attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme ai modelli indicati negli Allegati A e B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale alla Camera di Commercio di Parma. Sul registro vanno annotate, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, le caratteristiche qualitative e quantitative degli stessi.
Il registro va conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri per le operazioni di smaltimento in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato.
Tutti i fogli del registro di carico e scarico devono essere vidimati e numerati dalla Camera di Commercio di Parma.

Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto 1998.

INVIO DEL MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

Come prevede l'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta , le imprese che esercitano a titolo professionale attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, in base a quanto previsto dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e secondo le modalità fissate dal DPCM 2 dicembre 2008, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati. I casi di esclusione dall'obbligo della comunicazione sono indicati all'art. 189, comma3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

PARTICOLARI ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

Le attività di seguito riportate devono rispettare particolari prescrizioni, oltre ad essere soggette alle disposizioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti come sopra riportate, e in particolare:
- Autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 210, 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Rispetto dei vincoli e delle limitazioni previste
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Registro di carico e scarico
- Modello Unico di Dichiarazione (MUD)

- **Discariche di rifiuti**

Le norme attuative relative alle discariche di rifiuti sono dettate dal D.Lgs. 36/2003.
Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta disciplina il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento e al recupero dei rifiuti e in particolare classifica i rifiuti in base alla loro provenienza e alla loro pericolosità, distinguendoli in rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Corrispondentemente a tale distinzione ogni discarica è classificata in una delle seguenti categorie, nelle quali vanno smaltiti i rifiuti come di seguito indicato:

Discarica per rifiuti inerti	In essa sono smaltiti senza preventiva caratterizzazione i rifiuti elencati nella Tabella 1 del DM 03/08/2005, e con preventiva caratterizzazione i rifiuti inerti in possesso dei requisiti indicati all'art. 5, c. 1, let. b) del DM stesso;
Discarica per rifiuti non pericolosi	In essa sono smaltiti i rifiuti non pericolosi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del DM 03/08/2005, e determinati rifiuti pericolosi che soddisfano le condizioni indicate all'art. 6 comma 3 del DM stesso;
Discarica per rifiuti pericolosi	In essa sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano i requisiti definiti all'art. 8, comma 1 del DM 03/08/2005.

- **Spedizioni transfrontaliere di rifiuti**

Le imprese che effettuano spedizioni di rifiuti al di fuori dei confini nazionali sono sottoposte alla disciplina del Regolamento CEE n. 1013 del 14.06.2006, così come prevede l'art. 194 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

- **Impianti di autodemolizione**

Gli impianti che effettuano attività di smaltimento e di recupero dei veicoli a motore fuori uso e dei loro componenti sono soggetti alle prescrizioni indicate nell'Allegato I del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.
Essi sono inoltre tenuti al rispetto di alcuni obblighi:
- provvedere nel minor tempo possibile alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;
- provvedere alla messa in sicurezza del veicolo prima di procedere la suo smontaggio;
- in sede di demolizione rimuovere preventivamente i componenti e i materiali etichettati;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi;
- procedere allo smontaggio e al deposito dei componenti del veicolo in modo da favorirne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Il gestore dell'impianto di raccolta, o il titolare del concessionario che si incarica di ritirare i veicoli fuori uso, è tenuto alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico (Pra) e rilascia al proprietario del veicolo una dichiarazione con la quale si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla gestione del veicolo stesso.
Per i veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, occorre fare riferimento all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

TRASPORTO DI RIFIUTI

L'attività di trasporto di rifiuti è disciplinata dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

ADEMPIMENTI

I soggetti che intendono esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono soggetti a determinati obblighi dettati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'apposito Albo Nazionale Gestori Ambientali, costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, così come previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.
Le imprese soggette ad iscrizione devono presentare l'apposita richiesta alla Camera di Commercio di Bologna, prestare apposite garanzie finanziarie a favore dello Stato e provvedere al rinnovo della stessa ogni 5 anni.
Per tali imprese l'iscrizione all'Albo costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

All'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta è prevista una procedura semplificata per:

- i produttori di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di non più di 30 Kg o 30 l al giorno dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa.

Queste imprese sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo a seguito della presentazione di una comunicazione alla Camera di Commercio di Bologna. Non sono tenute a prestare garanzie finanziarie, ma solo al pagamento dei diritti annuali di registrazione pari a 50 € all'anno. L'iscrizione all'Albo per queste imprese non va rinnovata.

REDAZIONE E CONSERVAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI

Come prevede l'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le ditte che svolgono attività di trasporto di rifiuti devono essere provviste del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, conforme al modello riportato negli Allegati A e B del DM 145/1998. Il formulario, con fogli vidimati e numerati secondo quanto stabilito dall'art. 193 c. 6 lettera b, deve essere redatto in 4 esemplari e conservato per 5 anni. Delle 4 copie una deve rimanere presso il produttore o detentore dei rifiuti, mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, autorizzato al recupero o smaltimento, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che è tenuto a trasmetterne una al produttore.
Il formulario deve obbligatoriamente accompagnare il rifiuto durante tutto il tragitto dal luogo di produzione o stoccaggio fino al luogo di destinazione.
La redazione e la conservazione del formulario di identificazione è obbligatoria anche per quelle categorie di trasportatori che non sono soggette all'iscrizione all'Albo Nazionale, come le imprese che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti.
Non si applica l'obbligo di redazione e conservazione del formulario per le attività di:

- trasporto di rifiuti non pericolosi che non eccedono i 30 kg o i 30 litri effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;

- trasporto di rifiuti speciali provenienti da attività agricole e agro-industriali (art. 193, c. 4bis D.Lgs. 152/206 e s.m.i.) che non eccedono i 30 kg o i 30 litri effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale è stata stipulata un'apposita convenzione;

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Come prevede l'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta, i soggetti che effettuano attività di accolta e di trasporto di rifiuti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme ai modelli indicati negli Allegati A e B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale alla Camera di Commercio di Parma. Sul registro vanno annotate, entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto, le caratteristiche qualitative e quantitative degli stessi.
Il registro va conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Tutti i fogli del registro di carico e scarico devono essere vidimati e numerati dalla Camera di Commercio di Parma.

Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto 1998.

INVIO DEL MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

Come prevede l'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta , le imprese che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, in base a quanto previsto dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e secondo le modalità fissate dal DPCM 2 dicembre 2008, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti raccolti e trasportati. I casi di esclusione dall'obbligo della comunicazione sono indicati all'art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI

ADEMPIMENTI

I soggetti che intendono esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono soggetti a determinati obblighi dettati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le imprese che svolgono attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono essere iscritte all'apposito Albo Nazionale Gestori Ambientali, costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, così come previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.
Le imprese soggette ad iscrizione devono presentare l'apposita richiesta alla Camera di Commercio di Bologna e devono provvedere al rinnovo della stessa ogni 5 anni.
Per tali imprese l'iscrizione all'Albo costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Come prevede l'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta, i soggetti che effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme ai modelli indicati negli Allegati A e B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale alla Camera di Commercio di Parma. Sul registro vanno annotate, entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione, le caratteristiche qualitative e quantitative degli stessi.
Il registro va conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Tutti i fogli del registro di carico e scarico devono essere vidimati e numerati Camera di Commercio di Parma.

Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto 1998.

INVIO DEL MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

Come prevede l'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta , le imprese che esercitano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, in base a quanto previsto dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e secondo le modalità fissate dal DPCM 2 dicembre 2008, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati. I casi di

esclusione dall'obbligo della comunicazione sono indicati all'art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

REDAZIONE E CONSERVAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI

Come prevede l'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le ditte che svolgono attività di trasporto di rifiuti devono essere provviste del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, conforme al modello riportato negli Allegati A e B del DM 145/1998. Il formulario, con fogli vidimati e numerati secondo quanto stabilito dall'art. 193 c. 6 lettera b, deve essere redatto in 4 esemplari e conservato per 5 anni. Delle 4 copie una deve rimanere presso il produttore o detentore dei rifiuti, mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, autorizzato al recupero o smaltimento, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che è tenuto a trasmetterne una al produttore.
Il formulario deve obbligatoriamente accompagnare il rifiuto durante tutto il tragitto dal luogo di produzione o stoccaggio fino al luogo di destinazione.
La redazione e la conservazione del formulario di identificazione è obbligatoria anche per quelle categorie di trasportatori che non sono soggette all'iscrizione all'Albo Nazionale, come le imprese che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti.
Non si applica l'obbligo di redazione e conservazione del formulario per le attività di:

- trasporto di rifiuti non pericolosi che non eccedono i 30 kg o i 30 litri effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
- trasporto di rifiuti speciali provenienti da attività agricole e agro-industriali (art. 193, c. 4bis D.Lgs. 152/206 e s.m.i.) che non eccedono i 30 kg o i 30 litri effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale è stata stipulata un'apposita convenzione;
- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

ATTIVITÀ PRODUTTRICI DI RIFIUTI

ADEMPIMENTI

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g)[9], sono soggetti ad una serie di obblighi dettati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta:

TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Come prevede l'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta, le imprese e gli enti di cui sopra hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme ai modelli indicati negli Allegati A e B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale alla Camera di Commercio di Parma. Sul registro vanno annotate, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso.
Il registro va conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Tutti i fogli del registro di carico e scarico devono essere vidimati e numerati dalla Camera di Commercio di Parma.

[9] *Art. 184, comma 3*: lett. c) i rifiuti da lavorazioni industriali, d) i rifiuti da lavorazioni artigianali, g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto 1998.

INVIO DEL MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

Come prevede l'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta , le imprese e gli enti di cui sopra devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, in base a quanto previsto dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e secondo le modalità fissate dal DPCM 2 dicembre 2008, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. I casi di esclusione dall'obbligo della comunicazione sono indicati all'art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta.

REDAZIONE E CONSERVAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI

Le ditte che producono rifiuti devono redigere, nel caso in cui i rifiuti vengano raccolti e trasportati altrove, il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, conforme ai modelli riportati negli Allegati A e B del DM 145/1998.
Il formulario, con fogli vidimati e numerati secondo quanto stabilito dall'art. 193 c. 6 lettera b, deve essere redatto in 4 esemplari e conservato per 5 anni. Delle 4 copie una deve rimanere presso il produttore o detentore dei rifiuti, mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, autorizzato al recupero o smaltimento, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che è tenuto a trasmetterne una al produttore.
Il formulario deve obbligatoriamente accompagnare il rifiuto durante tutto il tragitto dal luogo di produzione o stoccaggio fino al luogo di destinazione.
La redazione e la conservazione del formulario di identificazione è obbligatoria anche per quelle categorie di trasportatori che non sono soggette all'iscrizione all'Albo Nazionale, come le imprese che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti.
Non si applica l'obbligo di redazione e conservazione del formulario per le attività di:

- trasporto di rifiuti non pericolosi che non eccedono i 30 kg o i 30 litri effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
- trasporto di rifiuti speciali provenienti da attività agricole e agro-industriali (art. 193, c. 4bis D.Lgs. 152/206 e s.m.i.) che non eccedono i 30 kg o i 30 litri effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale è stata stipulata un'apposita convenzione;
- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

La normativa vigente prevede specifiche disposizioni per il trattamento di particolari categorie di rifiuti, come di seguito indicato:

Gli oli e i grassi animali e vegetali esausti
Per razionalizzare e regolarizzare la gestione di questa tipologia di rifiuti l'art. 233 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prescrive la costituzione di un consorzio nazionale di raccolta e trattamento tra tutti gli operatori della filiera.

Gli oli minerali esausti
Per razionalizzare e organizzare la gestione di questa tipologia di rifiuti l'art. 236 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede apposite prescrizioni e l'adesione al consorzio nazionale per la gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati, di cui al D.Lgs. 95/1992.

RAEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Per la gestione dei RAEE si fa riferimento al D.Lgs. 151/2005: "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Veicoli fuori uso
Per la gestione dei veicoli fuori uso si fa riferimento al D.Lgs. 151/2003: "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

I rifiuti di beni in polietilene
Per razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento di questa tipologia di rifiuti l'art. 234 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede l'istituzione di un consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti in beni di polietilene.

I rifiuti inerti provenienti da attività estrattive
Per la gestione dei rifiuti di estrazione si fa riferimento al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

I rifiuti sanitari
Per la gestione dei rifiuti sanitari si fa riferimento al DPR n. 254 del 2003: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

Rifiuti inerti e rifiuti limo-argillosi provenienti da attività di lavaggio inerti
In relazione alle attività di recupero di particolari fattispecie di rifiuti l'Amministrazione Provinciale di Parma ha fissato appositi criteri di indirizzo e linee guida.
Il Consiglio provinciale ha infatti approvato apposite delibere che disciplinano la gestione e il trattamento di determinati rifiuti, in particolare:

- *Per i rifiuti inerti*: Delibera del Consiglio Provinciale n. 52 del 18/05/2005;

- *Per i rifiuti limo-argillosi provenienti da attività di lavaggio inerti*: Delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 24/05/2005.

QUADRO NORMATIVO

NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI

- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117: “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1224/2008: “Recepimento DM 184/007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)». Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi dirett. 79/409/CEE 92/43/CEE E DPR 357/97 e ss.mm.. e DM DEL 17/10/07”;
- Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1191/2007: “APPROVAZIONE DIRETTIVA CONTENENTE I CRITERI DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE LA CONSERVAZIONE LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI SIC E DELLE ZPS NONCHE' LE LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DELLA L.R. N.7/04”;
- DM 17 ottobre 2007: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. 149/2006: “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso”;
- Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- L.R. 15/2006, art. 5 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9/12/93, nr. 42 e disposizioni in materia ambientale”;
- Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 5 aprile 2006: Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;
- DM 03/08/2005: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- D.Lgs. 151/2005: “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 24/05/2005: “Criteri in ordine alle condizioni di assoggettabilità o meno ad autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 22/97, per la gestione dei materiali limo-argillosi provenienti da processi di chiarificazione o decantazione di acque da lavaggio di inerti provenienti da attività estrattive. Revoca Deliberazione consiliare n. 34/2005”;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 52 del 18/05/2005: “Criteri d’indirizzo per favorire ed incentivare recupero e riutilizzo di rifiuti inerti provenienti da limitate demolizioni di costruzioni edili in provincia di Parma”;
- LR n. 7 del 14/04/2004: “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a Leggi regionali”;
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- DM 13/03/2003: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254: “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- D.Lgs. 209/2003: “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003;
- Decreto Ministero Ambiente n. 161 del 12 giugno 2002: “Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del D. Lvo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;
- Direttiva 9 aprile 2002: “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- L. R. 25/99: “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148: Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lvo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Circolare GAB del 4 agosto 1998: “Compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto”;
- DM n. 350/1998: “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 1200/98 come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1996/01: “Modifica della deliberazione di G. R. n. 1200 del 20/07/98 contenente ‘indicazioni regionali sul D. Lvo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti’ approvato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome il 23/04/98”;
- D. P. C. M. 21 marzo 1997: “Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale previsto dall’art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70”;
- D. M. 18 luglio 1996: “Ammontare dell’imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica”;
- L. 549 del 28 dicembre 1995: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- L. 70 del 25 gennaio 1994: “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”;
- L. R. 27/94: “Disciplina dello smaltimento dei rifiuti”;
- Legge 26 del 13/02/1990: “Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma”.

NORMATIVA EVENTUALMENTE CORRELATA

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)

- D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i.: “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
- Legge Regionale 11 ottobre 2004, n. 21: “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Verifica di assoggettabilità (Screening) e Valutazione di Impatto Ambiente (V.I.A)

- D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda e s.m.i.: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)”;
- Legge Regionale 9/99 e s.m.i.: “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;

Energia

- *Fonti rinnovabili*: D.Lgs. 387/03 e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- *Fonti convenzionali*: D.Lgs. 115/08.: “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.

Articolo 214 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento (Cee) 1° febbraio 199, n. 259.

7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.

8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla

disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.